

## **Il Programma LEADER nel PSP 2023 – 2027 – ulteriori indicazioni operative**

### **Il sostegno preparatorio del PSR Campania 2014 – 22**

Con DRD 358 del 23/09/2022 è stato approvato il bando della tipologia di intervento 19.1.1 – supporto preparatorio – della misura 19 del PSR Campania 2014 2022 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER Sviluppo Locale di tipo partecipativo.

#### *Beneficiari*

Nella fattispecie, è intenzione dell'amministrazione sostenere l'attività di partenariati pubblico-privati di nuova costituzione, o già costituiti, ai sensi del paragrafo 2, lett. b, art. 32 del Reg. (UE) 1303/2013 (struttura giuridica legalmente riconosciuta di natura societaria tra quelle previste dal codice civile composta da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto).

Per i partenariati pubblico/privati non ancora costituiti il beneficiario è un membro del partenariato che opera in nome e per conto del partenariato stesso, a tal uopo individuato come Soggetto Capofila nell'ambito di uno specifico accordo scritto tra i vari soggetti partner.

#### *Spese ammissibili*

Sono considerate ammissibili le spese sostenute nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del Bando, e la data di presentazione della domanda di sostegno, attestata dalla sua data di rilascio sulla piattaforma SIAN.

#### *Condizioni di ammissibilità*

Per accedere ai contributi della misura, è necessario che siano soddisfatti i requisiti di seguito riportati (condizioni di ammissibilità ed altre condizioni preclusive):

1. Essere un partenariato pubblico/privato composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto;
2. Deve essere presentata la Strategia di Sviluppo Locale (SSL): la stessa si configura come proposta funzionale ad una ricognizione dell'orientamento strategico a seguito delle indagini/studi condotti e funzionale alle azioni da intraprendere nell'ambito territoriale del partenariato;

3. I territori dei Comuni partecipanti devono ricadere interamente nell'ambito di una SSL o partenariato. È fatto divieto di frazionamento del territorio di un comune in aree LEADER interessate da partenariati diversi e in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;
4. Le SSL devono riferirsi a territori ricadenti in Area LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle Macroaree C e D della territorializzazione del PSR. I comuni classificati come appartenenti alle Macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia leader;
5. Il carico demografico dell'area LEADER deve risultare non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti;
6. I comuni che costituiscono l'area LEADER di un partenariato/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori.
7. Deve essere disponibile una sede operativa all'interno dell'area LEADER prescelta per la SSL;
8. Assenza di conflitto d'interesse (del legale rappresentante del capofila, nel caso di partenariati non ancora costituiti; dei membri del Consiglio di Amministrazione, nel caso di soggetti già costituiti).

### *Principi e criteri di selezione*

I progetti di investimento saranno valutati sulla base della griglia di valutazione riferita ai seguenti principi di selezione:

1. Caratteristiche dell'ambito territoriale proposto, cui è attribuito un punteggio massimo di 50 punti;
2. Sensibilizzazione e preparazione degli attori locali per la proposta di strategia cui è attribuito un punteggio massimo di 50 punti;

Il punteggio massimo complessivo assegnabile ai fini della predisposizione della graduatoria di merito sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati allo stesso per ognuno dei parametri di valutazione considerati, fino ad un massimo di 100 punti.

I progetti ammissibili a finanziamento devono conseguire un punteggio minimo di 51 punti, di cui almeno 30 punti conseguiti nell'ambito del principio "Sensibilizzazione e preparazione degli attori locali per la proposta di strategia". Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100.

Fra i criteri di selezione, si segnalano i criteri che valutano qualitativamente le attività oggetto di sostegno preparatorio:

- a) “Attività di animazione del territorio” (max 14 punti)
- b) “Studi sull’area leader di riferimento” (max 14 punti)
- c) “Attività di restituzione degli esiti degli studi, analisi ed indagini” (max 12 punti).

## **La scheda di intervento del LEADER nel PSP 2023 – 27**

Nel Piano Strategico Nazionale per la Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027 (P.S.P.), presentato dal MIPAAF alla Commissione Europea e in corso di valutazione, sono ormai consolidate le condizioni di ammissibilità ed i principi di selezione dell’intervento “SRG06 - LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale” finalizzata a favorire lo sviluppo locale.

La scheda fissa fra l’altro gli ambiti tematici, i principi di selezione e le condizioni di ammissibilità, concordate fra Mipaaf e Regioni e P.A., definendo anche alcune specificità regionali, ovviamente non in contrasto con i contenuti generali dell’intervento.

### *Ambiti tematici*

Nella scheda si specifica che per favorire la pianificazione di Strategie suscettibili di reale impatto locale e capaci di favorire le connessioni fra gli attori pubblici e/o privati e le risorse socioeconomiche territoriali, le SSL devono puntare a specifici ambiti tematici.

Gli ambiti scelti dalla Regione Campania sono i seguenti:

1. servizi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio;
2. sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari;
3. servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi;
4. comunità energetiche, bioeconomiche e ad economia circolare;
5. sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali;
6. sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri.

Le Strategie dovranno puntare al massimo su due temi, in ogni caso dovranno chiaramente indicare il tema centrale e le integrazioni previste tra i temi prescelti.

Le aree prioritarie di intervento sono prevalentemente le zone rurali Ce D e in limitati casi specifici, motivati e definiti nelle condizioni di ammissibilità di questo intervento, anche zone B e A.

### *Dotazione finanziaria*

La realizzazione di progetti nell’ambito di LEADER impone che venga assicurata una dotazione adeguata di risorse finanziarie e che gli interventi siano caratterizzati da una certa “massa critica”, pur senza raggiungere livelli di complessità attuativa e gestionale eccessivi. Per tale motivo, la dotazione finanziaria pubblica complessiva (comunitaria e nazionale) afferente al Fondo FEASR messa a disposizione per l’esecuzione delle Strategie di Sviluppo Locale (Sotto intervento A) e delle attività di

animazione e gestione delle SSL (Sotto intervento B) – è compresa tra una soglia minima di 2,5 milioni di euro ed una massima pari a 10 milioni di euro.

È prevista l'erogazione di anticipazioni fino al 50% dell'importo ammissibile (questo rappresenta una importante novità che riguarda tutte le misure di cooperazione).

Il sostegno destinato al Sotto intervento B non può superare il 25% del contributo pubblico totale alla strategia.

Per la Campania è fissato un indicatore di output (n° di SSL oggetto di sostegno finanziario) pari a 12, con un importo medio per GAL di 8,5 milioni di euro.

La dotazione complessiva prevista per la nostra regione è superiore a 100 milioni di €, ben al di sopra del 5% dell'importo totale fissato come limite minimo dalla Commissione.

### *Principi di selezione*

I GAL e le SSL – Strategie di Sviluppo Locale nel periodo 2023 – 2027 sono selezionati secondo i seguenti principi:

P01 - Caratteristiche e composizione del partenariato (ad esempio: rappresentatività, coerenza con la proposta di Strategia, processo partecipativo attivato, ecc.);

P02 - Caratteristiche dell'ambito territoriale; (ad esempio: zone particolarmente bisognose, a rischio spopolamento, con elevati tassi di disoccupazione, carenza di servizi, elevato rischio ambientale, infrastrutturazione disorganizzata, ecc);

P03 - Qualità della SSL e del Piano di Azione (ad esempio: rilevanza verso target specifici; coerenza della strategia con i fabbisogni di intervento locali, ricadute sul territorio, innovazione, ecc.);

P04 - Modalità di gestione, attuazione, sorveglianza della SSL (ad esempio: es. descrizione delle modalità di gestione, cronoprogramma delle attività; definizione di procedure trasparenti per la selezione dei progetti; attività di monitoraggio e valutazione previste; verificabilità e controllabilità delle SSL e delle operazioni, ecc.).

### *Condizioni di ammissibilità per la dotazione finanziaria delle SSL e delle aree eleggibili:*

CR01 - Per ciascuna SSL potrà essere prevista una dotazione finanziaria compresa tra un minimo di 2,5 milioni di euro e un massimo di 10 milioni di euro.

CR02 - L'intervento è applicato nelle zone rurali più bisognose, prevalentemente classificate come C e D, omogenee in termini geografici, socioeconomici e culturali che includono un minimo di 50 mila fino ad un massimo di 200 mila abitanti. I comuni che costituiscono l'area LEADER di un GAL devono essere anche contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative, dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori. E' fatto divieto di frazionamento del territorio di un

comune in aree LEADER interessate da GAL diversi. In nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER.

Per il rispetto dell'omogeneità territoriale l'area del GAL dovrà riguardare uno o più Sistemi Territoriali Omogenei (STS, così come definiti dalla legge regionale n. 13/2008 - Piano territoriale Regionale - PTR) nella loro interezza, cui possono aggiungersi dei comuni adiacenti, giustificando tale evenienza nella SSL.

*Le condizioni di ammissibilità dei beneficiari:*

CR03 - I GAL sono composti dai rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati della realtà locale, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale.

CR04 - Ciascun GAL dovrà rispettare il principio di non sovrapposizione delle SSL e dei territori interessati.

### **Principi di armonizzazione delle attuali condizioni di ammissibilità ed altre condizioni preclusive rispetto agli indirizzi del PSP 2023 – 27**

Si ritiene di dover chiarire l'interpretazione di alcune delle condizioni di ammissibilità contenute nel bando allo scopo di non vanificare il sostegno preparatorio rispetto ai nuovi indirizzi, anche al fine di porre i partenariati potenzialmente beneficiari del sostegno preparatorio stesso nelle condizioni di sfruttare appieno, nell'attività di animazione territoriale e nella formulazione della SSL, le nuove possibilità offerte dall'intervento "SRG06 - LEADER - attuazione strategie di sviluppo locale".

- 1. Essere un partenariato pubblico/privato composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% degli aventi diritto al voto*

Allo scopo di tenere conto dei cambiamenti del quadro normativo della prossima programmazione, si ritiene che:

- per i partenariati già costituiti, questi potranno ricevere le adesioni di Comuni, anche fuori le macroaree C e D e/o con popolazione tale da superare il limite complessivo (ma comunque entro il futuro limite dei 200.000 abitanti), subordinandone obbligatoriamente l'efficacia all'entrata in vigore del PSP 2023 – 2027.
- Nel caso di partenariati da costituirsi, si assumeranno tali adesioni, aventi pari efficacia di quelle ordinarie, con la stessa clausola sospensiva.

In entrambi i casi tali adesioni non possono concorrere al mantenimento dei valori attualmente fissati dal bando riguardo alla rappresentatività del partenariato (ma concorrono a quelli corrispondenti previsti per il 23 – 27) e d'altro canto non comporteranno l'esclusione del partenariato dai benefici della misura.

2. *Deve essere presentata la Strategia di Sviluppo Locale (SSL): la stessa si configura come proposta funzionale ad una ricognizione dell'orientamento strategico a seguito delle indagini/studi condotti e funzionale alle azioni da intraprendere nell'ambito territoriale del partenariato*

Allo scopo di tenere conto dei cambiamenti del quadro normativo della prossima programmazione, si ritiene che:

- La Strategia di Sviluppo Locale, attese le nuove indicazioni relative all'omogeneità territoriale (riferimento agli STS definiti dalla legge regionale n. 13/2008) ed alla possibile estensione, se adeguatamente motivata, a comuni appartenenti alle macroaree B ed A, potrà fare riferimento anche ad aree non esplicitamente previste dal bando ed ai nuovi parametri (popolazione, calcolata ad ISTAT 2011 - 2021 e importo massimo per SSL);
- restano fissati, così come esplicitamente previsto dal bando e con esclusivo riferimento alla valutazione dei criteri di selezione, i parametri fissati dal bando stesso (esclusivamente il territorio dei comuni siti nelle macroaree C e D ed ISTAT 2001 – 2011).

3. *I territori dei Comuni partecipanti devono ricadere interamente nell'ambito di una SSL o partenariato. È fatto divieto di frazionamento del territorio di un comune in aree LEADER interessate da partenariati diversi e in nessun caso un comune può essere compreso in due o più aree LEADER;*

questa condizione resta immutata e non richiede particolari interpretazioni. Sarà necessario, comunque, che i beneficiari tengano conto e facciano riferimento agli STS definiti dalla legge regionale n. 13/2008, condizione che esplicitamente esprime l'omogeneità territoriale richiamata dall'intervento nella programmazione 2023 – 27.

4. *Le SSL devono riferirsi a territori ricadenti in Area LEADER: zone/territori costituiti esclusivamente dai comuni classificati come appartenenti alle Macroaree C e D della territorializzazione del PSR. I comuni classificati come appartenenti alle Macroaree A e B non possono essere interessati alla strategia LEADER*
5. *Il carico demografico dell'area LEADER deve risultare non inferiore a 30.000 abitanti e non superiore a 150.000 abitanti;*

Allo scopo di tenere conto dei cambiamenti del quadro normativo della prossima programmazione, si ritiene che tali condizioni debbano essere considerate come *conditio minima* di ammissibilità della SSL e del partenariato e non come limitazione tassativa. Nella SSL andranno quindi, per soddisfare le due condizioni sopraesposte, esplicitamente segnalate le parti incluse che non ottemperano a tali condizioni e ne dovrà esplicitamente e dettagliatamente motivata l'inclusione, con riferimento ai parametri del programma 2023 – 27, anche con riferimento ai Comuni attualmente esclusi e da includere secondo i principi di cui al punto 1.

6. *I comuni che costituiscono l'area LEADER di un partenariato/SSL devono appartenere ad ambiti omogenei e contigui dal punto di vista territoriale ad eccezione delle isole amministrative dei comuni e dei territori ricadenti nelle isole minori.*

Tale condizione va osservata tenendo conto anche dell'espressione di tale omogeneità, facendo riferimento agli STS definiti dalla legge regionale n. 13/2008.

7. *Deve essere disponibile una sede operativa all'interno dell'area LEADER prescelta per la SSL;*

Una sede operativa del GAL deve essere necessariamente in uno dei comuni appartenenti alle macroaree C e D.

8. *Assenza di conflitto d'interesse (del legale rappresentante del capofila, nel caso di partenariati non ancora costituiti; dei membri del Consiglio di Amministrazione, nel caso di soggetti già costituiti).*

Tale condizione non richiede ulteriori specifiche.

## **Principi di valutazione di alcuni criteri di selezione rispetto agli indirizzi del PSP 2023 – 27**

Fra i criteri di selezione che valutano la qualità delle attività svolte, alla luce delle nuove prospettive per il periodo di programmazione 2023 – 27, si rende opportuno esplicitare i principi che sottenderanno alla valutazione dei seguenti criteri:

a) "Attività di animazione del territorio" (max 14 punti)

b) "Studi sull'area leader di riferimento" (max 14 punti)

c) "Attività di restituzione degli esiti degli studi, analisi ed indagini" (max 12 punti).

Il combinato disposto di questi criteri rappresenta la valutazione dell'effettiva trasferibilità della SSL oggetto del sostegno preparatorio alla prossima

programmazione e quindi alla compatibilità e completezza della stessa rispetto alle nuove regole. Di questo si terrà necessariamente conto nella valutazione dei punteggi da attribuire alle proposte che perverranno, indipendentemente poi dal prosieguo nell'attuazione futura delle SSL.